

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00669/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2026, proposto da

Società Faloria S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Campoccia ed Enrico Lubrano, con
domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro

Ministero del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Prato Nevoso S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mamma Rosa Funivie s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Evo Talone, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

Tofana S.r.l., Funivie Seggiovie San Martino S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A. della graduatoria (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 264763), relativa all'elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento emanata dal Ministero del Turismo in data 20 novembre 2025 (di rettifica della precedente graduatoria in data 19 novembre 2025, anch'essa oggetto della presente impugnazione a titolo meramente cautelativo), nella quale le posizioni di pari merito sono state definite con sorteggio, non previsto quale modalità di scelta di soggetti in parità di punteggio dall'Avviso Pubblico del 3 giugno 2024, e previsto quale criterio di definizione delle posizioni di pari merito soltanto con atto in data 14 novembre 2025 (anche esso oggetto della presente impugnazione a titolo meramente cautelativo), divenuto lesivo soltanto con la materiale effettuazione del sorteggio avvenuto in data 18 novembre 2025 e poi indicata nella graduatoria in data 20 novembre 2025;

B. del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27 novembre 2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 267769), con il quale il Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, ha indicato i soggetti partecipanti ai quali risulta essere stato concesso il contributo (fino alla posizione di graduatoria n. 28) e tra i quali non risulta essere inclusa la Società Faloria S.P.A.,

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ad esso, tra cui:

B.1. l'Avviso Pubblico relativo agli Impianti di risalita (Prot. n. 0015791) per l'anno 2024 emanato dal Segretariato Generale in data 3 giugno 2024 nella parte in cui ha previsto l'attribuzione di punteggi "secchi" (10 o 20 punti), anziché punteggi variabili ("fino a" 10 o 20 punti) e nella parte in cui non ha previsto alcun criterio di definizione della posizione in graduatoria in caso di parità fra due o più soggetti (atto oggetto di impugnazione come atto presupposto, avendo assunto rilevanza

lesiva soltanto con l'approvazione del Decreto di approvazione della graduatoria);

B.2. l'Avviso del 14 novembre 2025 (prot. DG Valorizzazione – REG_GEN – 262568), con il quale il Ministero ha disposto un sorteggio volto a determinare l'ordine delle valutazioni per le numerose posizioni di pari merito in graduatoria, nonostante tale sorteggio non fosse stato previsto dall'Avviso Pubblico del 6 giugno 2024, quale criterio rilevante ai fini della determinazione del punteggio (atto oggetto di impugnazione come atto presupposto, avendo assunto rilevanza lesiva soltanto con l'approvazione del Decreto di approvazione della graduatoria);

C. del diniego tacito (formatosi in data 11 gennaio 2026) in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata in data 12 dicembre 2025 dalla Società ricorrente, anche tramite ANEF in qualità di mandataria di più imprese tra cui la Società Faloria S.P.A.;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO DEL TITOLO

della Società Faloria S.P.A. ad ottenere l'intero contributo (euro 2.153.000,00) e per la condanna del Ministero alla integrale corresponsione dello stesso;

NONCHE' PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE AD UN FACERE

consistente nel riesame dei punteggi con particolare riferimento alla posizione della Società Faloria S.P.A. e nell'ostensione della documentazione richiamata nell'istanza di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo, di Prato Nevoso S.p.A. e di Mamma Rosa Funivie S.R.L.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni dedotte con il gravame, anche alla luce della copiosa documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato in vista della camera di consiglio del 10 febbraio 2026, necessitino di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l'effetto, per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l'esigenza – avuto riguardo al tenore di alcune delle censure veicolate con il gravame, idonee a travolgere l'intera procedura (cfr. par. II del ricorso, *“PROFILI DI ILLEGITTIMITA' GENERALE DELL'INTERA PROCEDURA”*) – di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto

(“*Soggetti a cui è concesso il contributo*”); v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l’indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell’intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell’amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, co. 10 cod. proc. amm. e, per l’effetto, fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 28 settembre 2026.

Dispone l’integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Virginia Giorgini, Referendario

L’ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

